



Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Confartigianato
Imprese

Manovra Finanziaria: le novità per l'impresa e la persona

Approvato il Decreto Legge.
Convertito in legge 15 luglio 2011 n.111.

Le disposizioni di maggior rilievo riguardano:

- » **la riduzione dal 10% al 4% della ritenuta sui bonifici applicata alle imprese** per i lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica;
- » la possibilità, per le società di capitali, di **riporto illimitato delle perdite fiscali negli esercizi successivi**, sia pure **entro il limite dell'80% del reddito conseguito**;
- » il **regime sanzionatorio in caso di omessa / infedele compilazione degli studi di settore**;
- » l'introduzione di **un nuovo regime di tassazione del reddito per le nuove attività d'impresa / lavoro autonomo (nuovi contribuenti minimi)**;
- » la possibilità di definire le liti fiscali pendenti all'1.5.2011 di importo non superiore a 20.000€ .
- » l'introduzione del superbollo per alcuni autoveicoli;
- » l'aumento dell'imposta di bollo sui dossier titoli.

Ricordiamo inoltre che il cosiddetto Decreto Sviluppo, trattato sul numero di luglio-agosto della nostra rivista, è stato convertito in Legge e tra l'altro prevede l'**abolizione della comunicazione preventiva per usufruire della detrazione del 36%**, la possibilità di **rivalutare terreni e partecipazioni**, l'**innalzamento dei limiti di ricavo per la tenuta della contabilità semplificata**.

Le principali novità della manovra correttiva.



Ridotta la ritenuta sui bonifici per ristrutturazione e riqualificazione energetica.

Viene ridotta dal 10% al 4% la ritenuta operata sui bonifici relativi ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica che danno luogo alle detrazioni del 36% e 55%. La nuova ritenuta è applicabile dal 6 luglio 2011: di conseguenza, si ritiene che le banche e le Poste siano tenuti ad applicare la ritenuta del 4% (in luogo di quella del 10%) **sugli accrediti che si sono verificati dal 6 luglio 2011.**

Nuovi "minimi" (o "super-forfettino")

Al fine di **favorire la costituzione di nuove imprese**, in particolare costituite da **giovani o da coloro che perdono il posto di lavoro**, è introdotto un **regime delle "nuove iniziative"** che prende spunto dall'attuale Legge n. 388/2000 e dei minimi di cui alla Legge n. 244/2007.

Dal 1° gennaio 2012, il regime dei minimi è applicabile per il primo anno di attività e per i 4 successivi, esclusivamente alle persone fisiche che:

- » intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione
- » hanno intrapreso un'attività d'impresa, arte o professione **successivamente al 31 dicembre 2007.**

L'imposta sostitutiva per tali soggetti è applicabile nella misura del 5%.

L'agevolazione è subordinata alle seguenti condizioni:

- » deve trattarsi di una **nuova attività, non esercitata negli ultimi 3 anni** (neppure in forma associata o familiare)
- » l'attività **non deve costituire proseguimento di altra attività svolta come lavoratore dipendente o autonomo**, tranne il caso in cui l'at-

tività precedentemente svolta costituisca pratica obbligatoria per l'esercizio di un'arte o professione

- » nel caso di proseguimento di un'attività svolta da altro soggetto, **l'ammontare dei ricavi del periodo precedente non deve superare i 30.000 €.**

I "vecchi minimi", che non possono beneficiare del nuovo regime o ne fuoriescono, hanno diritto comunque ad alcune semplificazioni:

- » Sono **esonerati dall'obbligo di registrazione e di tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini IVA e II.DD.**
- » Sono **esonerati dalle liquidazioni e versamenti periodici IVA.**
- » Sono **esenti dall'IRAP.**

Tali soggetti hanno comunque l'obbligo di fatturazione e/o certificazione dei corrispettivi, nonché l'obbligo di conservazione della documentazione; inoltre, applicano l'IVA (seppure liquidata e versata annualmente) e l'IRPEF con le aliquote ordinarie.

Tali soggetti possono optare per l'applicazione del regime ordinario.

continua a pag. 17

In tal caso, l'opzione è valida per almeno un triennio ed è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di 3 anni, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo.

E' prevista l'emanazione di provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate per l'attuazione di questo regime.

Aumento dell'imposta di bollo sui dossier titoli

Viene aumentata l'imposta di bollo sulle comunicazioni relative ai depositi di titoli inviate dagli intermediari finanziari.

Sanzioni per versamenti ritardati

La disposizione secondo la quale la **sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo, è estesa a tutti i versamenti.** Di fatto la sanzione prevista è **pari al 2% per ogni giorno di ritardo**, fino al 15esimo. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso (0,2% al giorno).

Elenchi clienti fornitori

In merito all'obbligo di comunicazione delle **operazioni di importo pari o superiore a 3.000 / 3.600 € al lordo IVA**, le operazioni eseguite **nei confronti di privati** (non soggetti passivi IVA) **sono escluse dalla comunicazione se il pagamento dei corrispettivi avviene tramite:** carte di credito, di debito e prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione.

Tassazione agevolata per premi produttività

Anche per il 2012 è prevista l'applicazione di una "tassazione agevolata" **delle somme erogate ai dipendenti del settore privato per premi e incremento della produttività**, se erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi, così come previsto per il 2011. **La misura della detassazione**, nonché dello sgravio contributivo (sia per il lavoratore che per il datore di lavoro), **sarà fissata con un apposito Provvedimento** in base ai fondi stanziati a tal fine.

Riporto delle perdite delle società di capitali

Eliminato il limite temporale per il riporto delle perdite (5 anni).

E' introdotto un limite quantitativo: la perdita può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi in **misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.**

Le perdite realizzate nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione, possono essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza, a condizione che si riferiscano ad una nuova iniziativa produttiva.

La novità riguarda soltanto le società di capitali, mentre nessuna modifica è stata apportata alla disciplina delle perdite maturate da imprese individuali e società di persone.

Riallineamento per l'avviamento e altri beni immateriali

E' previsto il riallineamento dei valori fiscali e civilistici relativi all'avviamento e ad altre attività immateriali. La previsione **si applica alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta 2010 e in quelli precedenti. E' dovuta l'imposta sostitutiva del 16%.**

Nel caso in cui il riallineamento sia relativo a **operazioni effettuate in periodi d'imposta anteriori al 1° gennaio 2011, l'imposta è dovuta in unica soluzione entro il 30 novembre 2011.** Gli effetti del riallineamento decorrono dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2012.

E' prevista l'emanazione di un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Accertamento ed eliminazione garanzia

Al fine di rendere più appetibile il ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso fiscale, è **eliminato l'obbligo di prestazione della garanzia, dovuta per importi superiori a euro 50.000, nel caso di accertamento con adesione e conciliazione giudiziale.** Tale agevolazione **non si applica** agli atti di adesione, definizioni e alle conciliazioni giudiziali già perfezionate, anche con la prestazione della garanzia, **alla data del 6 luglio 2011** (data di entrata in vigore della norma).

Sono aumentate le sanzioni nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento della rata successiva: in tal caso l'Ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e al raddoppiamento della sanzione.

Addizionale annuale tassa automobilistica



E' prevista l'introduzione, dal 2011, di una addizionale annuale erariale della tassa automobilistica per i

veicoli, anche ad uso promiscuo, di potenza superiore a KW 225. In caso di omesso o insufficiente versamento, si applica la **sanzione del 30%**. E' prevista l'emanazione di un provvedimento del Ministero dell'Economia e finanze, d'intesa con l'Agenzia delle Entrate, per stabilire le modalità e i termini con cui l'addizionale è dovuta.

Aumenti aliquote di accisa su benzina e gasolio

Confermati **dal 1° gennaio 2012** gli aumenti delle aliquote di accisa sui carburanti disposte dalla determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011. I valori sono espressi in euro per 1.000 litri di prodotto:

	dal 28.06.2011 al 30.06.2011	dal 1.07.2011 al 31.12.2011
Benzina e benzina con piombo	611,30	613,20
Gasolio carburazione	470,30	472,20

In sostanza, l'aumento dell'aliquota dell'accisa sulla benzina si somma all'imposta regionale sulla benzina eventualmente vigente nelle regioni a statuto ordinario.

Sono anche confermate le disposizioni di favore nei confronti di alcuni soggetti esercenti l'attività di trasporto:

- » **soggetti esercenti le attività di trasporto merci (articolo 5, comma 1 del decreto-legge n. 452 del 2001) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;**
- » **enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto pubblico locale;**
- » **imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale;**
- » **enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.**

Chiusura delle Partite IVA inattive

Al fine di incrementare le attività di prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria, è introdotta la revoca **d'ufficio delle partite IVA risultanti inattive per un triennio e per i soggetti che per tre annualità non hanno presentato la dichiarazione IVA.**

E' introdotta una **sanatoria per la mancata dichiarazione di cessazione dell'attività**, con la riduzione ad un quarto della sanzione minima da pagarsi entro il **4 ottobre 2011** (cioè, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame), sempre che la violazione non sia già stata constatata.

Potenziamento indagini finanziarie

E' introdotta la possibilità di chiedere dati e notizie di natura finanziaria anche alle società ed enti di assicurazione.

Studi di settore


Dal 2012, è differito il termine di pubblicazione degli studi di settore: devono essere pubblicati in G.U. entro il 31 dicembre dell'anno in cui entrano in vigore. Eventuali integrazioni (per crisi, problemi territoriali, etc.) devono essere **pubblicate entro il 31 marzo del periodo d'imposta successivo** a quello di entrata in vigore.

Inoltre, al fine di pervenire ad una maggiore correttezza da parte dei contribuenti nella compilazione della modulistica fiscale relativa agli studi di settore, **è aumentata la sanzione in caso di omessa presentazione del modello relativo ai dati rilevanti ai fini degli studi di settore.**

Inoltre, è legittimato il ricorso all'accertamento induttivo nei casi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli di comunicazione, nonché nei casi di indicazione non veritiera di cause di esclusione o inapplicabilità.

Sanzioni

La modifica normativa è diretta a:



» estendere la facoltà di definizione in maniera agevolata delle sanzioni applicate, qualora le stesse siano state rideterminate dall'ufficio

a seguito dell'accoglimento delle deduzioni prodotte;

» a rendere obbligatoria l'applicazione immediata delle sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica.

Le suddette modifiche comportano, peraltro, che, rendendosi obbligatoria l'applicazione contestuale all'atto di accertamento delle sanzioni collegate al tributo, l'intimazione ad adempiere, contenuta negli avvisi di accertamento, si riferisce sempre anche a dette sanzioni.

Il contribuente può definire in acquiescenza o in adesione le sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, con una conseguente riduzione del contenzioso, abbreviazione dei tempi di soddisfacimento della pretesa erariale e un miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa.

Comunicazione spese oltre 3000 € (spesometro)

Gli istituti bancari che hanno emesso carte di credito, di debito o prepagate, con le quali sono stati effettuati **pagamenti superiori a 3000 €, sono obbligati a comunicare queste operazioni all'anagrafe tributaria.**

Reclamo e mediazione. Sanatoria delle liti fiscali pendenti

Viene previsto, prima di intraprendere la via giudiziaria, **l'obbligo di effettuare un reclamo** nei confronti dell'Agenzia delle Entrate **per le controversie di importo non superiore a 20.000 €.**

Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

Nel caso in cui il reclamo e la mediazione non siano accolti, il reclamo produce gli effetti del ricorso.

Nel contempo, **per sanare il pregresso, viene introdotta una sanatoria delle liti fiscali di importo non superiore a 20.000 € pendenti alla data del 1° maggio 2011** dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado del giudizio. Tutti i contenziosi potenzialmente definibili con tale misura sono sospesi fino al 30 giugno 2012.

Ritardi e omessi versamenti

E' stata introdotta un'ulteriore modalità di ravvedimento operoso, ossia la **possibilità di pagare entro i 14 giorni successivi alla scadenza del termine per il versamento, con sanzione pari allo 0,20% per ogni giorno di ritardo**, con un massimo del 2,80% se la regolarizzazione avviene entro il 14° giorno.

Michela Cancian 
michela.cancian@asarva.org
Tel: 0332 256288

Maurizio Salardi 
maurizio.salardi@asarva.org
Tel: 0332 256323



Dall'innalzamento dell'età pensionabile per le lavoratrici dipendenti private ed autonome all'anticipo dell'adeguamento dei requisiti di accesso alla pensione alla speranza di vita. Nuove regole per la pensione di reversibilità: la perequazione automatica. E infine, trattenuta sulle pensioni d'oro e slittamento di un mese per le pensioni di anzianità.

Interventi in materia previdenziale

Aumento dell'età pensionabile per le donne.

E' stato aumentato il requisito di età per le lavoratrici dipendenti del settore privato e delle lavoratrici autonome, ai fini del diritto a pensione di vecchiaia nel sistema retributivo, misto e contributivo.

L'elevazione avverrà in maniera graduale a partire dal 1° gennaio 2020 con l'aumento di un mese, fino al 2032 quando sarà raggiunto il requisito dei 65 anni.

Sono interessate al provvedimento, pertanto, le donne lavoratrici nate dopo il 1959. Resta ferma l'elevazione prevista sulla base dell'aumento della speranza di vita e l'attuale disciplina sulle decorrenze.

Anticipo dell'aumento delle età pensionabili rispetto alla speranza di vita

E' stato anticipato al 1° gennaio 2013 l'aggancio delle pensioni all'aspettativa di vita. Da tale data ci vorranno 3 mesi in più per ottenere il pensionamento di vecchiaia, mentre dal 2016 al 2030 ne serviranno 4. Dal 2030 al 2050 l'adeguamento necessario scenderà di nuovo a 3 mesi. In pratica tra 40 anni si lavorerà 3 anni e 10 mesi in più di adesso.

Posticipo di 1 mese per 40 anni di contributi

Slittano le pensioni con 40 anni di contributi per chi ha maturato i requisiti dal 1° gennaio 2012. Nel 2012 ci sarà un posticipo dell'uscita dal lavoro di 1 mese, 2 mesi nel 2013 e 3 mesi nel 2014. Sono previste due eccezioni: non sono colpiti dal prolungamento i lavoratori che raggiungeranno quota 40 anni di contributi già nel 2011; è stata introdotta l'esenzione per 5 mila lavoratori dei 34.500 interessati.

Modifica della misura delle pensioni di reversibilità

Per limitare gli abusi all'accesso a pensione di reversibilità, interviene la modifica della misura dei trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012. L'aliquota percentuale subisce una riduzione, nel caso in cui si sia contratto matrimonio ad un'età superiore a 70 anni e la differenza di età fra i coniugi sia superiore a 20 anni, del 10% per ogni anno di matrimonio mancante a 10 (ad esempio con 3 anni di matrimonio spetta al superstite solo il 18% della pensione di reversibilità). La norma non trova applicazione qualora nel nucleo familiare siano presenti figli minori di età, studenti o inabili.



Blocco delle indicizzazioni per le pensioni "alte"

Per il biennio 2012 - 2013 il coefficiente di rivalutazione delle pensioni si applicherà nella misura del:

- » 100% per le pensioni fino a 1.402,29 € (valore provvisorio 2011);
- » 70% per le pensioni tra 1.402,30 € e 2.337,15 € (valori provvisori 2011).
- » Nessun aumento per le pensioni oltre 2.337,15 € valore provvisorio 2011)

Dal 5 al 10% il contributo sulle pensioni d'oro

Dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 viene applicato un contributo di solidarietà del 5-10% sulle pensioni d'oro. I trattamenti pensionistici superiori a 90.000 € lordi annui sono assoggettati a un contributo di solidarietà pari al 5% della parte eccedente il suddetto importo fino a 150.000 € e al 10% per la parte eccedente l'importo di 150.000 €.

Controversie previdenziali arriva il contributo unificato

Per i processi su controversie di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, è stato introdotto il contributo unificato di iscrizione a ruolo.

continua a pag. 21



Tale misura, in **vigore dal 7 luglio 2011**, riguarda i titolari di un reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, superiore al triplo dell'importo previsto dall'art 76 del d.P.R. n. 115 del 2002 **ossia di 31.884,48 €**.

Al momento della sottoscrizione del mandato di patrocinio al legale convenzionato, pertanto, gli assistiti dovranno firmare, oltre alla dichiarazione ai fini della soccombenza, anche un'altra in relazione alle nuove disposizioni sul contributo unificato.

Quantificazione della prestazione nei ricorsi introduttivi

Nei ricorsi delle cause d'invalidità la parte ricorrente, a pena di inammissibilità, deve quantificare il valore della prestazione. Per i giudizi pendenti al 6 giugno 2011 la dichiarazione del valore della lite deve essere formulata nel corso del giudizio.

Questo consentirà, per i giudizi pendenti al 2010, l'estinzione del giudizio qualora la pretesa non superi i 500,00€.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi agli operatori presenti nelle sedi del patronato.

Anna Fidanza

anna.fidanza@asarva.org

Tel: 0332 256775

Interventi in materia sanitaria

La rivoluzione dei Ticket

Dal 18 luglio, con l'approvazione della manovra di stabilizzazione, è scattato l'aumento di 10 € sui ticket applicati alle prestazioni specialistiche ambulatoriali e di 25 € sui codici bianchi in pronto soccorso. Il Governatore della Lombardia ha quindi deciso di applicare alla lettera l'aumento fino alla fine di luglio e poi di varare un meccanismo che, a partire dal 1° agosto, rimodula il tariffario dei ticket.

Vediamo come si applica in concreto il nuovo tariffario dei ticket in Lombardia.

» Per le ricette fino a 5 € non ci sarà alcun aggravio di spesa, mentre per le ricette di valore superiore l'aumento del costo sarà pari al 30% del valore più basso della fascia di appartenenza della prestazione stessa.

Ad esempio: una ricetta per visita cardiologica del valore di 22,50 €, avrà un aumento di 6 € (portando la spesa complessiva a 28,50 €) che è pari al 30% del valore più basso della fascia di appartenenza di questa prestazione che è quella dai 20,01 ai 25 €.

Il più alto aggravio di spesa possibile è di 30 € (fascia di prestazioni oltre i 100 € di valore), che porta il totale massimo del ticket a 66 €.

La nostra posizione

Secondo alcune stime della nostra Moa-sms (Società di Mutuo Soccorso), la rimodulazione rischia di costare di più ai cittadini lombardi perché vi sono numerose prestazioni ad utilizzo frequente come Eco, Moc e Tac il cui importo supera abbondantemente i 36 €. Inoltre, tali prestazioni rientrano in fasce dove gli aumenti variano dai 10,80 ai 30 €. Con l'introduzione dei 10 €, su una media di 33 € di spesa per ticket a persona la spesa salirebbe a 43 €, mentre con il meccanismo regionale a 46 €.

Massimo Pella

massimo.pella@asarva.org

Tel: 0332 256215



Associazione Artigiani della Provincia di Varese

Confartigianato
Imprese

Lo speciale è stato chiuso il 26 luglio 2011.
Tutti i successivi aggiornamenti sono consultabili sul nostro sito www.asarva.org